



MARCO MARTINO

Professore associato di Diritto privato – Università di Bologna

UNA DIGRESSIONE SUL LINGUAGGIO MANUALISTICA E TRATTATI: LA SCELTA PER LA CHIAREZZA*

SOMMARIO: 1. La «scelta» per la chiarezza: un doveroso caveat. – 2. Un τόπος retorico. – 3. Un τόπος giuridico (tra moderno e postmoderno). – 4. La chiarezza nel contesto metodologico della Scuola civilistica genovese. – 5. La chiarezza nel contesto metodologico dell'opera di Vincenzo Roppo.

1. – Concepire e sviluppare una “digressione” sulla chiarezza del linguaggio di un Maestro del quale, a più riprese nella giornata odierna, sono stati rimarcati il nitore, la perspicuità, l'essenzialità e la limpidezza dello stile, espone ineluttabilmente al rischio di tradire proprio questi caratteri. Siffatto – inutile – tentativo di illustrare ciò che è già evidente potrebbe inoltre assumere connotati spiacevoli, ove finisse per avventurarsi nella disamina di ciò che risponde in definitiva alla personalità dello studioso e al modo, in fondo, con il quale egli intende insindacabilmente consegnare il frutto delle sue ricerche, con lo scrivere e il parlare.

Fortunatamente, l'intuizione del Prof. Alberto Maria Benedetti, nell'assegnare il titolo di questo intervento, ha posto il tema nella prospettiva di una “scelta” (per l'appunto: la «scelta per la chiarezza»), consentendo di dedicare la predetta digressione non tanto all'espone il risultato in sé, quanto piuttosto le ragioni che ne hanno animato il perseguimento; il tutto avendo cura di tradurre l'indagine su un piano il più possibile obiettivo e di calarla, per quanto possibile, nel contesto in cui l'attività di ricerca e quella di insegnamento del Prof. Roppo si sono collocate, raccogliendo una tradizione – quella della Scuola civilistica genovese – già saldamente orientata in quella direzione.

2. – La chiarezza del linguaggio (e la perspicuità del ragionamento che in esso si esprime) non è certo un τόπος che possa dirsi appannaggio esclusivo dei giuristi; lo si rinviene in tutta la grande tradizione, antica e moderna, dell'*ars oratoria* e dell'eloquenza; la chiarezza è, per certi versi, la qualità che accomuna, nell'additare i requisiti desiderabili del dire, i maestri di retorica, i grandi autori di apoftegmi, i moralisti francesi e d'oltremarica: tutti, inevitabilmente, protesi a

* Lo scritto riproduce, con alcuni ampliamenti e l'aggiunta delle note, il testo della relazione tenuta presso l'Università degli Studi di Genova il 1° dicembre 2017, in occasione del convegno *Celebrare studiando. 1° Seminario per Vincenzo Roppo*.

JUS CIVILE



considerare il parlar chiaro – e, dunque, il parlar bene – come proprio dell’uomo savio ed elegante, animato da una *φρόνησις* che sa, in ogni cosa, cogliere ed esprimere il giusto mezzo, l’aristotelico “*μεσότης*”¹. Beninteso, non si tratta unicamente di stile, ma ancor prima di organizzazione del discorso: non solo la chiarezza della frase, ma ancor prima la chiarezza dell’*inventio* e della *dispositio* della materia trattata.

Gli esempi si sprecano, e si collocano su tutti i piani prima sfiorati: cosa dire (quali questioni affrontare) e come dirlo (con quale disposizione, con quale grado di analiticità e con quale linguaggio).

È a Lord Chesterfield che si deve la felice puntualizzazione per cui la mente forte vede le cose nella loro esatta proporzione, a differenza di quella debole che le immagina dietro una lente di ingrandimento che, come fa della mosca un elefante, ingrandisce gli oggetti minuscoli ma non riesce a vedere quelli grandi. Che la vera eloquenza consista nel dire «il necessario e soltanto il necessario» è precetto che – pur affondando le radici nel radicalismo evangelico del «sì, sì, no no» (Mt., 5.37) – è formulato anche dal caustico La Rochefoucauld. Per Cicerone e per Quintiliano, infine, il difetto più grande dell’oratore è quello di indietreggiare dinanzi al linguaggio ordinario e dinanzi alle idee generalmente accettate: l’oratore deve persuadere, e ciò può fare unicamente assicurandosi che il destinatario delle sue argomentazioni non sia tenuto lontano dall’argomentazione a causa di un linguaggio astruso e impenetrabile. Dunque chiarezza è sintesi ordinata, assenza del superfluo, predilezione per un linguaggio piano.

3. – Orbene, passando dal piano generalissimo dell’oratoria a quello più specifico del diritto e delle scienze giuridiche, il *τόπος* della chiarezza ha almeno due declinazioni: una che potremmo dire più ingenua, quantunque protesa a occuparsi dell’essenza del diritto quale diritto “giusto”; l’altra sicuramente dotata di un maggior grado di caratterizzazione storico-positiva e, pertanto, senz’altro più interessante nel contesto di una “digressione” minimamente approfondita sulla chiarezza del dire di un giurista.

Giusta la prima, il “chiaro/scuro” del diritto segna la differenza tra il giusto e l’ingiusto del diritto.

Un diritto copioso e oscuro non può essere giusto o, comunque, non risponde al suo scopo. La mancanza di chiarezza è l’antitesi del diritto: impedendo il *suum cuique tribuere* – perché non è possibile sciogliere il precetto nella sua portata ultima – ne corrompe l’essenza. Che siano le tavole della legge ad essere appese dal tiranno Dionigi troppo in alto per essere lette, una volta finalmente concesse ai cittadini, o che siano le disposizioni (o la loro interpretazione) ad essere in sé

¹ Ma acuto paradosso descrive Adorno, *Minima moralia*, § 64 (*Morale e stile*): «l’espressione generica consente all’ascoltatore d’intendere a un dipresso quel che preferisce e che pensa già per conto suo. L’espressione rigorosa strappa un’accezione univoca, impone lo sforzo del concetto (*die Anstrengung des Begriffs*) a cui gli uomini vengono espressamente disabituati, e richiede da loro, prima di ogni contenuto, una sospensione dei giudizi correnti, e quindi il coraggio di isolarsi, a cui resistono accanitamente».

JUS CIVILE



troppe, oscure e incomprensibili, il risultato non cambierà: si dovrà dire *non est lex, sed legis corruptio*. Memore di questa tradizione di sfiducia, Flaubert, nel suo *Dizionario dei luoghi comuni*, accomunerà il *Diritto* al *chiaroscuro* in una definizione lapidaria: «nessuna sa che cosa sia».

Giusta la seconda, e calato subito il tema della chiarezza del diritto nel contesto della modernità, è una precisa prospettiva filosofica e istituzionale che anima l'esigenza di realizzare, nella legge scritta e, in particolare, nella sua codificazione razionale, un diritto chiaro, conoscibile, solido nel tempo e in grado di resistere alla sua indebita manipolazione².

Un diritto da edificarsi a costo di gettare via le precedenti leggi per farsene di nuove, secondo la notissima professione di fede costruttivista voltaireiana; al contempo, un diritto – chiaro – nel quale si riflettono i diversi ruoli degli attori del *legal process* (legislatore, giudici, dotti) che vengono inevitabilmente ridisegnati dal vero perno della modernità, vale a dire l'appropriazione esclusiva della legittimazione alla produzione normativa, ad opera della statualizzazione del diritto privato (*rex facit legem*). La chiarezza, divenuta una qualità intrinseca della legge, quale espressione di una razionalità di Stato (tanto da far considerare inutile, in un certo momento storico, che essa si doti di “*preambula*”, non avendo la volontà legislativa necessità di convincere, ma solo di imporsi³), astringe a sé l'attività dell'interprete, nel vincolo di rispetto del perimetro interpretativo che essa, in maniera esclusiva, pretende di creare: chiaro e completo, il testo legislativo non necessita che di applicazione, altrettanto chiara e priva di inutili orpelli. In questa singolare e fortunatamente delimitata parentesi storica, in cui si consuma tuttavia una ridefinizione – almeno negli intenti – dell'intero operare dell'esperienza giuridica, l'applicazione della legge è «un apparecchio automatico», non meccanico, ma logico⁴.

È tuttavia ormai un'ovvietà segnalare come a fronte della declamazione e della fede esegetica, le cose siano andate diversamente, e quanta parte abbiano avuto la prassi giurisprudenziale e l'elaborazione dogmatica nell'illuminare le oscurità legislative, nel colmarne le insufficienze linguistiche, nel porre rimedio alle opacità retrospettive o prospettive, ovvero, più ordinariamente, nell'adeguare il linguaggio legislativo – ora a maglie strette, ora a maglie larghe – alle mutevoli esigenze dei destinatari delle norme⁵. Si tratta, può dirsi, dell'ordinaria amministrazione di un sistema giuridico, in cui per quanto la chiarezza sia proclamata, essa rimane pur sempre un obiettivo da conquistare.

Di tutt'altra sostanza si mostra, invece, la “chiarezza del diritto” nella contemporaneità postmoderna dell'esperienza giuridica.

² Numerosi esempi di un consimile afflato sono compendati, ad esempio, in Bonini, *Crisi del diritto romano, consolidazioni e codificazioni nel Settecento europeo*, Bologna, 1988.

³ Su cui v. M. T. Fögen, *Il canto della legge*, Napoli, 2012.

⁴ «kein mechanischer, sondern ein logischer Automatismus ist»: Bockelmann, *Richter und Gesetz*, in *Rechtsprobleme in Staat und Kirche*, Göttingen, *Festschrift für Smend*, 1952, p. 26.

⁵ Un affresco di ampie vedute in Alpa, *Trattato di diritto civile*, I, *Storia, fonti, interpretazione*, Milano, 2000, p. 15 ss., ove ampiezza di riferimenti. Un'efficace descrizione della *École de l'Exégèse*, capace di coglierne le sfaccettature al di là delle affermazioni di principio, è in Gambaro, Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, in *Trattato di diritto comparato* diretto da Sacco, Torino, 2002, p. 310 ss.

JUS CIVILE



Il tramonto della coerenza e della calcolabilità del diritto, come fattore derivato dall'incedere della complessità (e della Tecnica, per calarsi in un noto modello filosofico ormai ben noto ai giuristi), da un lato, e dalla perdita di paradigmi forti (in senso proprio "epistemici"), dall'altro, comporta necessariamente uno spostamento di prospettiva.

È persa l'idea per cui la chiarezza sarebbe espressione di una ritrovata razionalità adombrata del legislatore⁶; persa l'idea per cui il legislatore avrebbe offerto all'interprete un prodotto imperfetto dietro il quale si nasconde, tuttavia, una perfezione da disvelare grazie all'adozione di corretti metodi interpretativi.

La chiarezza diviene piuttosto la fruibilità e la controllabilità della motivazione che conduce alla formulazione della regola concreta ed è, in primo luogo, capacità di autoriflessione dell'interprete, nel suo essere ontologicamente, prima che metodologicamente, "inquinato" dalla pre-comprensione. La chiarezza non è più nell'oggetto (la legge), ma nel governare senza zone d'ombra il procedimento argomentativo e motivazionale che, in un contesto semantico, concettuale e assiologico comune – frutto del sedimentarsi di un'esperienza pregressa e non individuale, ma "di sistema" – muovendo dalla legge, conduce alla concretizzazione della regola.

Questo procedimento muove dai problemi e torna ai problemi. È, per ciò, necessariamente proteso alla chiarezza e all'essenzialità, quantunque richieda, nel suo dispiegarsi, di governare (e, se del caso, di abbandonare) faticosamente le sovrastrutture concettuali che, fino a quel momento, hanno consentito ai problemi di essere efficacemente condivisi e risolti in un medesimo "luogo" ordinamentale. Si tratta di una chiarezza che coinvolge tutti e tre i piani già segnalati – cosa dire, come organizzare il discorso, come dire – e che è conquistata a caro prezzo: *perspicuitas in verbis praecipuam habet proprietatem; sed proprietas ipsa non simpliciter accipitur*; è questo passo di Quintiliano che si legge in apertura del volume di Luigi Mengoni, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, del 1996, in cui sono declinate fino in fondo, con insuperata maestria, le caratteristiche del necessario connubio – non già della acritica contrapposizione – tra ermeneutica e dogmatica, additando come orizzonte da riscoprire proprio quello – per definizione problematizzante – della topica giuridica (tratta ormai dalle secche di una retorica sclerotizzante).

4. – Tanto osservato, la scelta per la chiarezza è allora una scelta *metodologica* per la chiarezza: non già un'esigenza di mera stilistica, ma l'espressione più consapevole della necessità, nel contesto istituzionale postmoderno, in cui la complessità sociale divora il diritto, suo figlio prediletto, di muovere – in maniera sorvegliata e consapevole, non iconoclasta e nemmeno archeologica – dai problemi, per ritornare ai problemi⁷.

⁶ Cfr. per la c.d. teoria ermeneutica "oggettiva" Larenz, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1960, trad. it. *Storia del metodo nella scienza giuridica*, Milano, 1966, p. p. 38 ss.

⁷ Roppo, *Presentazione*, nel *Trattato dei contratti*, Milano, 2006, p. VIII s.: «punto di partenza sono i problemi; punto di arrivo la soluzione di problemi» (citato da A.M. Benedetti, *Antichi e moderni a confronto. Una storia del diritto civile a Genova*, in questa *Rivista*, 2017, I, p. 30, nt. 74).

JUS CIVILE



La carica innovativa di una scuola e del suo “programma scientifico” può allora misurarsi anche in ragione di come essa si pone rispetto alla scelta predetta: una reale propensione “propulsiva”, a non accontentarsi delle precedenti chiavi di lettura ormai percepite come insufficienti, può portare alternativamente alla formulazione di un linguaggio “esoterico”, che cementi e identifichi gli appartenenti alla scuola – ma con il rischio di confinare *extra collegium* chi non sia aduso ai neologismi conati – ovvero all’uso, scientemente perseguito, di un’asciutta stilistica, che consenta la massima diffusione, condivisione e – auspicabilmente – recezione dei risultati, anche di quelli più critici ed eterodossi. Il linguaggio chiaro e ordinario può favorire l’accordo sulle idee; e del pari una deliberata organizzazione della materia secondo canoni accettati rende più semplice detto accordo⁸.

Orbene, un recente contributo, apparso su questa rivista⁹, ha tratteggiato proprio il binomio di cui si è detto nel contesto della civilistica genovese facente capo a Stefano Rodotà, a Guido Alpa, a Mario Bessone e a Pietro Trimarchi: da un lato, la carica progressista e critica nell’analisi del diritto privato, all’insegna «di una sensibilità non solo interdisciplinare, ma culturale nel senso più ampio del termine» e dell’apertura a nuove tecniche di indagine (su tutte, la comparazione e l’analisi economica del diritto); dall’altro lato, l’attenzione a non perdere «la bussola del diritto civile», vale a dire la propensione a inscrivere i risultati di quell’approccio in un contesto condiviso e comprensibile, nel quale il dialogo con le altre scienze sociali e la vocazione critica potessero trovare pur sempre un immediato precipitato per sondare i risultati conseguiti.

Non è un caso, dunque, che la produzione scientifica che fa capo a quella scuola abbia conosciuto, accanto ai contributi monografici più propensi ad esaminare territori di frontiera e a lavori collettanei animati da idee di fondo protese a registrare le nuove stagioni della disciplina, anche una mole impressionante di note a sentenza – nelle quali, come è noto, la chiarezza e l’asciuttezza devono obbligatoriamente presiedere alla decostruzione della decisione e alla sua analisi anche “tra le righe” della motivazione – e una costante attenzione per la manualistica, saldamente ancorata a un’impostazione rigorosa e tradizionale della materia offerta agli studenti e sempre protesa a rendere il ragionamento «comprensibile (e verificabile) a chiunque vi si accosti»¹⁰.

5. – Venendo alla produzione scientifica del Prof. Roppo, sono sufficienti pochi esempi per comprovare quanto detto.

La monografia dedicata al Contratto è, sin dall’edizione del 1977, caratterizzata per un ap-

⁸ Così Perelman, Olbrechts-Tyteca, Paris, 1958, *Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique*, trad. it. *Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica*, Torino, 2001, *passim* e in particolare p. 71 ss.

⁹ Benedetti, *Antichi e moderni a confronto*, cit., 18 ss.

¹⁰ Benedetti, *op. cit.*, p. 30.

JUS CIVILE



proccio – anche grafico, senza note a piè di pagina – che mira dichiaratamente a rendere agevole al lettore al contempo una visione d’insieme della materia e una sua disamina critica: l’analisi è funzionale alla sintesi (non v’è possibilità intellettuale di *compositio* se non preceduta da *resolutio*), ma è la sintesi cui si deve mirare, quale compimento dell’attività scientifica e divulgativa. Che non si tratti di una sovrimposizione di categorie classiche (finanche scolastiche), da parte di chi scrive, al *modus procedendi* dell’Autore, si crede di poterlo affermare, per esempio, giusta quanto emerge nelle edizioni del 2001 e del 2011: l’Autore conserva alla materia una indubbia organicità, ma si prodiga nell’illustrare i nessi profondi che disvelano la vitalità dell’Istituto, la sua irriducibilità a corpo disteso sul tavolo anatomico. In particolare, la trattazione del tema del «regolamento contrattuale» (Cap. XIV) mira «a portare a sintesi una serie di elementi che il linguaggio legislativo distingue, ma che per essere colti nel loro pieno significato esigono la consapevolezza dei nessi reciproci»; lo sforzo diviene quello di «definire singolarmente, e reciprocamente differenziare», per arrivare a cogliere, del contratto «la sua essenza».

Prospettiva, questa, sicuramente non riducibile alla specifica materia segnalata, e che pare possibile ritenere adottata come chiave di lettura sia dell’intera disciplina privatistica, sia di sue partizioni nelle quali sarebbe facile optare per ricostruzioni sistematizzanti o archeologizzanti. Esempio del primo caso è la Prefazione al *Diritto privato* (2010), ove si giustifica l’abbandono del riferimento, nel titolo, alle *Istituzioni* (presente sin dall’edizione del 1994) con la volontà di «eliminare quella che è pur sempre una sovrastruttura concettuale, per afferrare direttamente la materia e portarla in primo piano nella sua essenzialità, vorrei dire nella sua nudità». Esempio del secondo, l’asciutta voce *Responsabilità patrimoniale*, nella *Enciclopedia del diritto* (1988), in cui la completezza della trattazione si accompagna, pur nel contesto ordinante dei concetti tradizionali, al nitore della descrizione dei problemi (dai più antichi ai più attuali) e all’essenzialità dell’apparato critico.

Certo, se in tutto ciò si è correttamente scorta la cifra della «scelta per la chiarezza», in una chiave di lettura non intimistica – e, dunque, da conservare intatta rispetto a irriverenti analisi – ma propria di un programma scientifico e culturale, peraltro non isolato ma “di scuola”, solo il Maestro che onoriamo potrebbe dirlo.

Quel che è certo è che – si torna a dirlo – una diversa e pur possibile impostazione della digressione sul linguaggio del Prof. Roppo, celebrativa dello stile che tutti gli riconoscono, non sarebbe stata opportuna e, si crede, gradita (soprattutto in sua presenza): è convinzione di chi scrive che, Lui per primo, la avrebbe stigmatizzata.